



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 431 DEL 07.07.2026

REG. SETT. N. 83 DEL 07.07.2026

Oggetto: Scavalco di eccedenza ex art. 1, comma 557, legge ~~24~~ 2004 - n. 1 agente polizia locale dipendente del Comune di Casalvecchio Siculo.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMINO FINANZIARIA

Premesso che il Comune di Sant'Alessio Siculo è un paese a vocazione turistica e che il mese di agosto rappresenta il periodo di punta per la presenza di turisti e villeggianti;

Che la situazione di sovraffollamento in termini di veicoli e pedoni caratteristica della stagione estiva, è aggravata dal fenomeno del continuo passaggio di mezzi pesanti diretti e provenienti dalle aree di cantiere per la realizzazione del raddoppio ferroviario Giampileri – Fiumefreddo, con conseguenti ingorghi, rallentamenti e difficoltà nella gestione del traffico;

Che tale situazione può comportare rischi anche in termini di sicurezza;

Considerato che la gestione della viabilità e dell'ordine pubblico in situazioni di sovraffollamento richiede un adeguato dispiegamento di risorse;

Viste le numerose note della Questura di Messina – Divisione Gabinetto, nelle quali viene rappresentata la necessità di intensificare ulteriormente i servizi di vigilanza per la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi, anche da parte delle Polizie Municipali;

Considerato che in data 07/05/2026 presso la Capitaneria di Porto di Messina si è svolta una riunione tra il Comandante ed i Sindaci, dalla quale è emersa l'importanza della vigilanza sulle aree demaniali per far rispettare le norme dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 39/2025, valida anche per la stagione balneare 2026;

Richiamata la nota prot. n. 7551 del 17/06/2026 con la quale il Responsabile dell'Area Vigilanza, rappresenta la necessità di potenziare il personale di Polizia Locale nel periodo estivo con almeno n. 2 unità per fronteggiare problematiche e disagi in materia di viabilità e ordine pubblico e l'acuirsi del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nonché garantire il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso (Ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.);

Evidenziato che la grave carenza di personale di vigilanza rende alquanto difficoltoso l'espletamento dei necessari servizi di controllo del territorio anche in funzione deflattiva di tensioni e conflitti che possono verificarsi nei casi di sovraffollamento;

Ritenuto di potenziare il servizio della Polizia Locale con l'utilizzo di agenti dipendenti di altri Comuni, a garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Preso atto che il comune di Casalvecchio Siculo ha rilasciato al proprio dipendente, Sig. Casablanca Antonio, Agente di P.M. l'autorizzazione a prestare attività lavorativa presso questo Ente, oltre il normale orario di lavoro, per 12 ore settimanali, con decorrenza dal 04/07/2026 e fino al 30.09.2026, del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. e tenuto conto del disposto di cui all'art. 92 del d. lgs. n. 267/2000, come da nota assunta al prot. n. 8342 del 02/07/2026;

Richiamati:

- Il Decreto legge 24 giugno, n. 113 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e, in particolare l'art. 9, comma 1-quinques ai sensi del quale gli enti, anche in mancanza dei prescritti documenti contabili, possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie, fra l'altro, a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile e di polizia locale;
- l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, che nell'attuale formulazione prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, attraverso il quale viene individuata la natura speciale della norma richiamata al punto precedente, stabilendo la possibilità di superare il principio ordinamentale dell'unicità del rapporto di lavoro nel pubblico impiego;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla deliberazione 3/2009/PAR della sezione regionale di controllo per la Lombardia, che in riferimento all'inquadramento di questa tipologia di incarichi si prevede la formalizzazione attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL Funzioni Locali e contenuto nelle 12 ore settimanali medie;
- Dato atto che la misura della retribuzione oraria consegue all'inquadramento del dipendente presso l'ente di appartenenza, ed è proporzionata alle ore di impegno settimanale stabilite nel contratto individuale.

Che la conseguente spesa rientra nei limiti per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. quanto espresso in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. attivare lo scavalco d'eccedenza di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 tramite assunzione a tempo determinato dal 08 luglio 2026 al 30 settembre 2026 del sig. Casablanca Antonio, Agente di P.M. dipendente del comune di Casalvecchio Siculo con rapporto di lavoro a tempo determinato parziale per 12 ore settimanali e con le mansioni e le responsabilità tipiche del profilo assegnato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. di assegnare il dipendente al Servizio Vigilanza, sotto la diretta responsabilità del rispettivo responsabile, fermo restando che le prestazioni lavorative di cui trattasi, verranno svolte dal dipendente al di fuori dell'orario di servizio dell'Ente di appartenenza, secondo l'articolazione che verrà concordata tra gli enti, anche in base alle necessità dell'ente di appartenenza.
4. Corrispondere al predetto dipendente la retribuzione prevista dal vigente CCNL Funzioni Locali per l'area di Istruttore, rideterminata proporzionalmente sulla base dell'orario di lavoro (12h settimanali)
5. di impegnare la conseguente spesa nei relativi capitoli del bilancio.
6. resta fermo, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

*Dott. Domenico Aliberti*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art. 53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art. 12 della L.R. del 23/12/2000, n.30

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 07/07/26

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.01-1.01.01.01.002</u>	Codice _____
Competenza <u>CP 510</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP. 253 DEL 07/07/26</u>	Intervento _____

Li 07/07/26



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Domènica Allen*